DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che abroga la decisione 2009/588/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Lituania

(2013/316/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 luglio 2009, sulla base di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso, nella decisione 2009/588/CE [1], che in Lituania esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,2 % del PIL nel 2008, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato e, secondo le previsioni di primavera 2009 preparate dai servizi della Commissione, sarebbe aumentato ulteriormente, arrivando al 5,4 % del PIL nel 2009 e all'8 % del PIL nel 2010. Il debito pubblico lordo era pari al 15,6 % del PIL nel 2008, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato.

(2) Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Lituania una raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [2], al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2011 («raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009»). Tale raccomandazione è stata resa pubblica il 7 luglio 2009.

(3) Il 9 febbraio 2010, sulla base di una raccomandazione della Commissione, riconoscendo che le autorità lituane avevano dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 e che si erano verificati in Lituania eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, il Consiglio ha indirizzato alla Lituania una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione rivista è stata resa pubblica.

(4) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l'anno, entro il 1º aprile e il 1º ottobre, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [3].

(5) Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni dei servizi della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni [4].

(6) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Lituania anteriormente al 1º aprile 2013 e le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

— dopo aver raggiunto il 9,4 % del PIL nel 2009, il disavanzo pubblico in Lituania è stato ridotto al 7,2 % del PIL nel 2010, al 5,5 % del PIL nel 2011 e al 3,2 % del PIL nel 2012. Questo miglioramento è stato favorito da misure di risanamento sul fronte della spesa, in particolare grazie a una costante limitazione della crescita della spesa, conformemente alla normativa lituana sulla disciplina di bilancio, e a condizioni congiunturali favorevoli;

— poiché il disavanzo del 3,2 % del PIL può essere considerato vicino al valore di riferimento e dato che il rapporto debito/PIL del paese è stabilmente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL, la Lituania può applicare le disposizioni del patto di stabilità e crescita contenute nel regolamento (CE) n. 1467/97 per quanto riguarda le riforme sistemiche dei regimi pensionistici. Pertanto, nella valutazione della correzione del disavanzo eccessivo, occorre prendere in considerazione i costi diretti netti della riforma del sistema pensionistico, che nel 2012 sono ammontati

[1] GU L 202 del 4.8.2009, pag. 44.
[2] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
[3] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
[4] In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

allo 0,2 % del PIL, come confermato dalla Commissione (Eurostat). Ciò spiega il superamento nel 2012 del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato;

— il programma di convergenza della Lituania per il periodo 2012-2016 prevede un ulteriore calo del disavanzo pubblico, che dovrebbe arrivare al 2,5 % del PIL nel 2013 e all'1,5 % nel 2014, mentre le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione, basate sull'ipotesi di politiche invariate, indicano un miglioramento più lieve del disavanzo pubblico, stimato al 2,9 % del PIL nel 2013 e al 2,4 % del PIL nel 2014. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato;

— le previsioni della primavera 2013 preparate dai servizi della Commissione indicano un leggero calo del debito pubblico lordo: dal 40,7 % del PIL nel 2013 al 40,1 % nel 2014.

(7) A partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Lituania dovrebbe realizzare progressi ad un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa.

(8) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(9) A giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Lituania è stato corretto ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/588/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Lituania è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/588/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN